




COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 4/40576 P.G. NELLA SEDUTA DEL 25/01/1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 180/1 27783 P.G. NELLA SEDUTA DEL 16/11/2001

Art. 1

Definizione del mercato

Il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli è costituito dalle attrezzature e dai servizi posti a disposizione degli operatori economici nell'area a tale scopo delimitata, di proprietà del comune di Bergamo e sita in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 207.

Nel mercato è consentito il commercio di prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati, surgelati e comunque conservati e, compatibilmente con lo spazio disponibile, anche di fiori, piante, sementi, uova, lumache, funghi, marmellate, succhi di frutta, passate e conserve di pomodoro, vino, olio e birra, pesce fresco, essiccato, surgelato e comunque conservato, sacchetti di carta e di plastica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, alle categorie indicate nel successivo 1° comma dell'art. 18, fatta eccezione per i cocomeri e le zucche che possono essere venduti anche ad unità.

Art. 2

Gestione del mercato

Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso è gestito dalla Bergamo Mercati S.p.A., costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera b) della Legge Regionale n. 12 del 22.1.1975, in base a quanto previsto dal contratto di concessione stipulato in data 5 dicembre 1997.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al buon funzionamento del mercato e all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Art. 3

Commissione di mercato

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25.3.1959, n. 125, dalla Legge Regionale 22.1.1975, n. 12, e dal presente regolamento, è costituita una Commissione presieduta dal Sindaco o da Suo delegato.

La commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri:

- 1) un rappresentante dell'A.S.L. competente per territorio;
- 2) tre consiglieri comunali dei quali uno in rappresentanza della minoranza;
- 3) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato designato dalla Camera di Commercio provinciale;
- 4) un rappresentante delle quote minoritarie della Bergamo Mercati S.p.A.;
- 5) tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni Provinciali di categoria;
- 6) cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e su aree pubbliche, di cui due dei gruppi associati, designati dalle Associazioni Provinciali di categoria;
- 7) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
- 8) un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1, designato dall'Associazione Provinciale di categoria;
- 9) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.
- 10) da due rappresentanti delle categorie dei facchini liberi esercenti associati, qualora esistano

Nel caso in cui, all'interno del mercato, dovessero essere attivati punti vendita di pesce e/o derivati, la Commissione dovrà essere integrata da un rappresentante del servizio medicina veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio.

Alla seduta della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamate, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Presidente della Commissione designa il componente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura di L. 50.000.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Bergamo Mercati S.p.A..

Un incaricato dalla Bergamo Mercati S.p.A., in qualità di segretario della Commissione, redige il verbale delle riunioni che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

I verbali delle sedute sono trasmessi in copia alla Bergamo Mercati S.p.A., al Direttore del mercato e ai componenti la Commissione, a cura del segretario.

Con la stessa procedura di quelli effettivi sono nominati i membri supplenti.

Art. 4

Funzionamento e compiti della Commissione di mercato

La Commissione di mercato ha il compito di:

- 1) deliberare o ratificare le sanzioni di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 38 del presente regolamento;
- 2) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione regionale per i mercati all'ingrosso e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
- 3) proporre alla Bergamo Mercati S.p.A. le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 4) esprimere parere:
 - a) sul numero dei punti vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
 - b) sugli orari delle operazioni di mercato;
 - c) sui canoni di concessione dei punti vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'art. 17 della L.R. 12/1975;
 - d) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - e) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;
 - f) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti del mercato all'ingrosso;
 - g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato.

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta sia ritenuto necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei suoi componenti. Le lettere di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono pervenire ai componenti la Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, trascorsi trenta minuti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti stessi.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

La Commissione può articolarsi in sottocommissioni cui saranno demandate particolari funzioni.

Art. 5

Direttore del mercato

Al mercato è preposto un Direttore nominato dalla Bergamo Mercati S.p.A. su indicazione dei rappresentanti dell'azionariato di parte privata, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso collegati.

Il Direttore non può assumere altri incarichi, né effettuare consulenze tecniche, fatte eccezioni per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione della Bergamo Mercati S.p.A.. Inoltre non può svolgere attività commerciale in conto proprio o per conto terzi, né altre attività incompatibili con la funzione svolta.

Art. 6

Compiti del Direttore

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dalla Bergamo Mercati S.p.A. e alle decisioni, nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo scritto e della censura e propone alla Bergamo Mercati S.p.A. le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme previste dal contratto di lavoro.

Al Direttore sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare che gli operatori siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- 2) proporre alla Bergamo Mercati S.p.A. e alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume d'affari, nonché il miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
- 3) accertare, anche a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di punti fissi, rilasciandone certificazione, le specie, la qualità, lo stato di conservazione, la varietà delle merci e il luogo di produzione;
- 4) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;
- 5) provvedere al controllo e disporre la verifica periodica dei sistemi di pesatura;
- 6) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento;
- 7) accertare, in base alle norme di legge vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 8) vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 9) constatare la regolarità delle operazioni, verificare atti e documenti relativi alle transazioni effettuate dai commissionari e mandatari i quali, a loro volta, debbono tenere i medesimi a disposizione;
- 10) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 11) adottare, in casi particolari ed urgenti, i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone alla Bergamo Mercati S.p.A. ed alla Commissione di mercato;
- 12) disporre provvedimenti di sospensione e proporre l'adozione da parte della Commissione di mercato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 125/1959;
- 13) curare l'esecuzione delle disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art. 13;
- 14) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 15) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate prima e oltre l'orario prescritto;
- 16) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 17) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari.

Il Direttore ha la facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del regolamento e che turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del mercato.

Art. 7

Personale addetto al mercato

Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, dal personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dalla Bergamo Mercati S.p.A., in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico sono quelli fissati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 8

Rilevazione statistica e dei prezzi

Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità, che i prezzi di vendita dei prodotti contrattati nel mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, del prezzo di acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.

Ogni conferente di derrate nel mercato ha l'obbligo di presentare, prima di entrare nel mercato, al personale incaricato del ritiro, denuncia statistica completa dei dati di cui al comma precedente.

La Direzione può eseguire controlli per accertare l'esattezza dei dati dichiarati.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione a mezzo di personale incaricato dalla stessa, con il metodo dell'intervista e con rilevazioni dirette.

Il prezzo deve corrispondere ad un "valore medio" rilevato in rapporto alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.

L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La Direzione di mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e i documenti di cui all'art. 26 della L.R. 22.1.1975, n. 12, anche ai fini statistici.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica per i prezzi e le quantità dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art. 9

Polizia di mercato

La Polizia Municipale provvede al mantenimento dell'ordine del mercato, sia per quanto concerne l'ordine pubblico, che per la viabilità, che per la polizia amministrativa, intendendosi per quest'ultima tutto quell'insieme di norme proprie dei compiti della Polizia Annonaria e il controllo e il rispetto delle disposizioni previste in materia. L'ordine pubblico nel mercato è assicurato dai competenti organi di Polizia.

Il predetto personale dovrà altresì provvedere ad effettuare controlli e a fare osservare disposizioni anche a seguito di eventuali segnalazioni del Direttore del mercato.

Il personale della Polizia Municipale e la Direzione del mercato si manterranno costantemente aggiornati sul rispettivo operato, al fine di assicurare il coordinamento nell'espletamento delle rispettive competenze.

Art. 10

Pesatura dei prodotti

Ogni venditore permanente ha l'obbligo di provvedere alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel punto vendita.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori; tali controlli possono avvenire prima o all'atto della consegna delle merci e alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Art. 11 **Servizi di mercato**

La Bergamo Mercati S.p.A. provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizi di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per biciclette, ciclomotori, motoveicoli, autocarri, automobili o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposite convenzioni tra la Bergamo Mercati S.p.A. e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere ad altri il servizio assunto, pena la decadenza della concessione.

La Bergamo Mercati S.p.A. può in ogni momento sostituirsi al concessionario o appaltatore dei servizi quando particolari circostanze o situazioni contingenti rendano pregiudizio, anche temporaneo, alla regolarità degli approvvigionamenti o al funzionamento del mercato o quando vengano meno alcune condizioni fissate nel capitolato di attribuzione dell'appalto o della concessione.

In tutti i casi di appalto o concessione di servizi, la Bergamo Mercati S.p.A. dovrà esigere dall'appaltatore o dal concessionario apposita cauzione a garanzia della funzionalità del servizio. Tale cauzione dovrà essere rapportata alle caratteristiche e all'importanza del servizio prestatato. A questi fini la Bergamo Mercati S.p.A. potrà provvedere all'adeguamento della cauzione qualora si verificino variazioni dei costi di servizio.

Le cooperative concessionarie di servizi dovranno avvalersi esclusivamente dell'opera dei soci della cooperativa.

Art. 12 **Facchinaggio**

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere eseguite anche da facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative o consorzi, in possesso del certificato previsto dall'art. 121 T.U.L.P.S. del 18-6-31, n. 773, dalla Bergamo Mercati S.p.A.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti di vendita e relative adiacenze e pertinenze, e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono provvedere al carico e al trasporto delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti e di propri coadiuvanti.

I produttori agricoli, i cui punti di vendita sono considerati pertinenze aziendali, possono usufruire dell'opera dei coadiuvanti familiari iscritti all'albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale n.18 del 13-4-74 e dei propri dipendenti, regolarmente assunti ai sensi dei contratti nazionali e provinciali di categoria.

Nei casi di esigenze eccezionali derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore del mercato può autorizzare gli operatori a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi stessi.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi dell'opera dei facchini debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del mercato.

I facchini liberi per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso del libretto sanitario aggiornato.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dalla Bergamo Mercati S.p.A. sentita la Commissione di mercato.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. È ad essi, altresì, vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbano il normale funzionamento del mercato sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 42 in quanto applicabili.

Il pagamento per i servizi di facchinaggio resi dal concessionario o dall'appaltatore dovrà essere eseguito da parte degli operatori secondo le modalità concordate dalle parti.

Per coloro che usufruiranno del servizio di facchinaggio, senza essere titolari di punti di vendita nel mercato, il servizio deve essere pagato contestualmente al servizio.

Art. 13

Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvedono i competenti organi di sanità.

Detti organi o la Direzione del mercato possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce.

Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme di legge in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato che, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia una certificazione comprovante il valore del deprezzamento.

Art. 14

Tariffe e canoni

I corrispettivi per l'uso dei punti vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissati dalla Bergamo Mercati S.p.A., sentito il parere della Commissione di mercato, in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 L.R. 22.1.1975, n. 12.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte all'albo del mercato.

Art. 15

Cassa di mercato

Nel mercato può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata con la Bergamo Mercati S.p.A., sentita la Commissione di mercato.

Art. 16 **Responsabilità**

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, la Bergamo Mercati S.p.A. non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate che dovessero derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati al Comune, alla Bergamo Mercati S.p.A. o a terzi, sia da essi stessi, che dai loro dipendenti e collaboratori.

Art. 17 **Venditori**

Nel mercato all'ingrosso sono ammessi alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1:

- a) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
- b) le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge 27.7.1967, n. 622;
- c) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;
- d) i gruppi d'acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e su aree pubbliche;
- e) le cooperative agricole e i loro consorzi;
- f) le aziende di trasformazione singole o associate che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 **Compratori**

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 20 del presente regolamento;
- b) i commercianti al minuto, singoli o associati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, purché abilitati, in base alle vigenti disposizioni di legge, alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- c) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- d) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, mense, spacci aziendali nonché pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) i gruppi d'acquisto collettivi tra dettaglianti fissi e su aree pubbliche.

E' consentita pure l'ammissione al mercato di altri ausiliari del commercio, purché iscritti negli appositi albi.

Nell'orario stabilito secondo quanto previsto all'art. 31 del presente regolamento, sono ammessi anche i privati consumatori che potranno acquistare al dettaglio sia presso i produttori, che, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente regolamento, presso i commercianti all'ingrosso.

Art. 19 **Cauzione da parte dei commissionari e dei mandatari**

I commissionari e i mandatari sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti soltanto a seguito di prestazione di adeguata cauzione alla Bergamo Mercati S.p.A.

L'importo della cauzione è fissato dalla Bergamo Mercati S.p.A. tenuto conto del volume complessivo delle contrattazioni e dell'entità della provvigione.

L'importo della cauzione non può comunque essere inferiore a lire 300.000.- (trecentomilalire).

La cauzione deve essere depositata presso la cassa di mercato in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 20

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti

I produttori singoli o associati possono vendere soltanto derrate di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

I commercianti all'ingrosso possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario delle merci, purché iscritti all'albo dei commissionari.

I commissionari con punto di vendita in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se in possesso dei requisiti richiesti per esercitare l'attività commerciale.

E' vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso. I relativi contratti sono nulli.

Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento fuori del mercato nell'ambito provinciale, pena la revoca dell'assegnazione.

Il Direttore, con il parere vincolante della Commissione di mercato, può disporre la revoca di un punto di vendita con provvedimento motivato qualora le modalità di gestione dello stesso siano incompatibili con l'interesse pubblico della gestione del mercato.

La mancata introduzione di significative quantità di merce per un periodo di tempo rilevante può essere motivo di revoca.

Gli operatori e gli addetti alle vendite devono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato.

Art. 21

Accertamento dei requisiti per l'ammissione al mercato

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti nel mercato è eseguito dal Direttore o da personale da lui delegato, attraverso l'esame del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi per le diverse categorie comprese negli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

I privati consumatori, negli orari consentiti, hanno libero accesso al mercato.

Art. 22

Documenti per l'accesso al mercato

Il Direttore del mercato rilascia a tutti gli operatori, al personale da essi dipendente e ai familiari coadiuvanti ammessi al mercato, apposita tessera numerata, munita di fotografia dell'interessato e firmata dallo stesso Direttore.

Nella tessera devono essere indicati:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

La tessera ha validità di un anno solare per tutti gli operatori del mercato con l'esclusione degli acquirenti di cui all'art. 18, la cui tessera ha validità di tre anni. Il rinnovo delle tessere deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza.

Per il rilascio della tessera e per il rinnovo, può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente, per motivi inerenti l'attività mercantile, l'ingresso di altre persone che ne facciano giustificata richiesta.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di mercato che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Il possesso della tessera non è richiesto per i conferenti le derrate e per i privati consumatori.

I componenti la Commissione di mercato hanno libero accesso al mercato durante le ore di attività dello stesso.

Art. 23

Destinazione ed assegnazione dei punti vendita

L'assegnazione del punto vendita, ossia dell'area concessa agli operatori commerciali, comporta la facoltà d'uso delle relative adiacenze e pertinenze.

Per adiacenze si intende lo spazio di sosta delle merci, in attesa di consegna, aderente al punto vendita e le aree antistanti e retrostanti eventualmente disponibili, indicate e delimitate con apposito ordine di servizio della Direzione.

Per pertinenze si intendono i beni, le strutture e le dotazioni specificatamente destinate in funzione dell'attività svolta dagli operatori, come indicato con apposito ordine di servizio della Direzione.

Fatte salve eventuali situazioni preesistenti, la dimensione massima dei posteggi è di 24 mt. lineari per i commercianti all'ingrosso e di 24 mq. per i produttori agricoli singoli. Per i produttori associati la dimensione massima del posteggio si otterrà moltiplicando il numero dei soci per 10 mq.

I punti vendita per attività a carattere continuativo vengono assegnati in concessione, su domanda degli interessati, dalla Bergamo Mercati S.p.A. agli operatori di cui all'art. 17 del presente regolamento, sentita la Commissione di mercato, in base ai seguenti criteri:

- 1) per primi agli operatori già concessionari di posteggio all'interno del mercato che ne chiedano l'ampliamento non oltre i 24 mt lineari di fronte per i commercianti all'ingrosso e i 24 mq. per i produttori agricoli;
- 2) per seconde alle cooperative e ai gruppi associati;
- 3) per terzi ad operatori esterni al mercato, in possesso dei requisiti di legge e di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- 4) in caso di parità di requisiti, il posteggio sarà assegnato in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

Tali assegnazioni hanno una durata massima di tre anni e si intendono tacitamente rinnovate per lo stesso periodo qualora non intervenga disdetta da parte della Bergamo Mercati S.p.A. da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza.

La disdetta anticipata da parte del concessionario sarà possibile con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il canone per l'uso di ciascun punto vendita è stabilito dalla Bergamo Mercati S.p.A. sentita la Commissione di mercato; esso deve essere pagato a rate anticipate la cui frequenza è fissata dalla Bergamo Mercati S.p.A.

La Direzione del mercato, sentita la Commissione di mercato, determinerà annualmente, così come individuata nella planimetria allegata, lo spazio sotto la pensilina produttori, da assegnare ai produttori che chiedono l'assegnazione giornaliera di un posteggio.

I punti vendita a carattere occasionale sono costituiti da apposite aree, aventi una dimensione di mq. 4 (1 mt. x 4 mt.), site nella pensilina e vengono assegnati dal Direttore del mercato ai produttori singoli o associati, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del presente regolamento. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area, pari a quella minima di 4 mq o multipli di essa, proporzionale all'entità della produzione dichiarata, tenuto conto dello spazio complessivamente disponibile e del numero dei richiedenti.

Agli operatori interessati ad assegnazioni di carattere giornaliero, l'area verrà concessa su semplice richiesta verbale, mentre per quelle con durata pari all'anno solare è necessaria la presentazione di apposita istanza entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

La tariffa per l'occupazione di dette aree, stabilita con la modalità di cui all'art. 14, deve essere pagata anticipatamente. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale quale concessione dell'area assegnata.

Art. 24
Subentro nelle assegnazioni dei punti vendita

Qualora l'assegnazione di un punto vendita sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, nonché ai dipendenti, singoli o riuniti in società di persone, purchè gli stessi risultino regolarmente assunti dall'azienda da non meno di tre anni, subordinatamente al parere della Bergamo Mercati S.p.A., sentita la Commissione di mercato e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti fissati dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di subentrare nella titolarità del punto vendita, fino alla scadenza della concessione, subordinatamente alle condizioni di cui al comma precedente.

Qualora gli eredi legittimi non abbiano i requisiti richiesti, possono farsi rappresentare da persone in possesso degli stessi per il tempo necessario ad acquisire detti requisiti. Se gli eredi sono maggiorenni l'acquisizione dei requisiti richiesti dovrà comunque avvenire entro 5 anni dalla data del decesso dell'assegnatario, pena la decadenza della concessione.

Qualora la persona fisica assegnataria di un punto vendita intendesse costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, la Bergamo Mercati S.p.A., su domanda dell'interessato, sentita la Commissione di mercato, potrà autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché il legale rappresentante della stessa sia in possesso dei requisiti fissati dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei proposti soci ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale in mercato.

Sia le società originariamente titolari di concessioni, che quelle costitutesi per conferimento di ditta individuale già concessionaria di punto vendita, che intendono apportare variazioni (recesso o/e immissione di soci, modifiche della ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Bergamo Mercati S.p.A. precisando, in caso di immissione di nuovi soci, i requisiti che questi possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale. La Bergamo Mercati S.p.A. si esprimerà in merito alla richiesta, previa acquisizione del parere della Commissione di mercato. La mancanza della prescritta autorizzazione determinerà la revoca della concessione ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

Volendosi tutelare la più larga ed effettiva pluralità di operatori del mercato, non sono ammesse concentrazioni di aziende operanti nel mercato, neppure per scambi o passaggi di quote partecipative.

A tal fine le persone giuridiche concessionarie di posteggio all'interno del mercato dovranno comunicare alla direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco completo dei soci alla data della comunicazione.

Nel caso in cui due o più ditte concessionarie di punti vendita nel mercato intendano unificare la loro attività attraverso la costituzione di un'unica società o di altre forme associative, la Bergamo Mercati S.p.A., sentita la Commissione di mercato, potrà sempre autorizzare l'unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati e alla disponibilità dei punti vendita, assegnare alla nuova società o altra forma associativa, due o più punti vendita contigui. Tale nuova assegnazione comporta la rinuncia alle singole concessioni in atto.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un punto vendita sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con la cessazione dalla carica della persona, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante. Tra la cessazione dall'incarico del legale rappresentante al quale il punto vendita è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del punto vendita.

Qualora l'assegnazione di un punto vendita sia a favore di società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice), la stessa potrà essere ceduta solo e soltanto al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado per i soli componenti la società, nonché a dipendenti singoli o riuniti in società di persone purchè i medesimi siano assunti presso l'azienda da non meno di tre anni.

Art. 25

Gestione dei punti vendita

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, previa autorizzazione del Direttore, può farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente nella gestione, da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo.

Costoro potranno altresì farsi coadiuvare da personale dipendente, notificandone le generalità e la residenza alla direzione del mercato. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto vendita.

Art. 26

Indicazione sui punti vendita

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario di punto vendita a carattere continuativo all'interno del mercato deve chiaramente indicare sulla testata di accesso al rispettivo punto vendita, il proprio nome e cognome e la eventuale denominazione della ditta se trattasi di persona fisica, mentre le società debbono indicare la propria ragione o denominazione sociale.

Art. 27

Uso dei punti vendita

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti. La Bergamo Mercati S.p.A. deve provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso rilasciato dal Direttore del mercato che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione della Bergamo Mercati S.p.A.

Art. 28

Cessazione delle assegnazioni dei punti vendita

Le assegnazioni cessano:

- per scadenza;
- per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- per scioglimento della società assegnataria;
- per revoca.

Art. 29

Revoca dei punti vendita

L'assegnazione del punto vendita è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del punto vendita senza la preventiva autorizzazione della Bergamo Mercati S.p.A.;
- 2) inattività completa del punto vendita per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato; fatto salvo il periodo di ferie concordato con il Direttore e i periodi di mancata produzione per i coltivatori diretti produttori;
- 3) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite;
- 4) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il punto vendita;
- 5) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, passata in giudicato;
- 6) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 27.12.1956;
- 7) a chi venga condannato due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - a) turbata libertà di incanti (art. 353 C.P.);
 - b) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 356 C.P.);
 - c) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.);
 - d) uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta (art. 472 C.P.);
 - e) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.);
 - f) vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 C.P.);
- 8) nel caso previsto dal 5° comma del precedente art. 20;
- 9) per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato.

La revoca è dichiarata secondo la procedura di cui al 4° comma dell'art. 37 del presente regolamento.

Art. 30

Riconsegna dei punti vendita

Cessata o revocata definitivamente l'assegnazione, i punti vendita e relative adiacenze e pertinenze devono essere riconsegnati alla Bergamo Mercati S.p.A. liberi da persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza, si procederà alla sgombero a cura della Direzione del mercato e a spese degli inadempienti.

L'assegnatario è tenuto a rimborsare i danni arrecati al punto vendita.

Art. 31

Calendario ed orario

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto annualmente dalla Bergamo Mercati S.p.A., sentita la Commissione di mercato.

L'orario delle vendite viene fissato dalla Bergamo Mercati S.p.A. con la procedura indicata nel comma precedente.

L'orario di accesso dei privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art. 17.

Nell'orario di vendita sarà prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui la Bergamo Mercati S.p.A., sentita la Commissione di mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alla situazione locale.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita. L'orario di vendita deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute, sia di quelle da trasferire fuori dal mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all'ingrosso.

Art. 32
Segnalazione dell'inizio e del termine delle contrattazioni

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, devono essere annunciati con apposito segnale acustico.

Art. 33
Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare o occupare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) occupare le adiacenze e pertinenze dei punti vendita con derrate durante l'orario di chiusura del mercato;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
- e) introdurre cani o altri animali;
- f) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- g) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- e) esporre i prezzi delle merci.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale.

Art. 34
Pulizia dei punti vendita

Gli operatori debbono curare che i punti di vendita e relative adiacenze e pertinenze siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti e protetti contro le mosche ed i topi mediante periodiche demoscazioni e derattizzazioni.

I rifiuti debbono essere, a cura degli intestatari dei punti vendita, raccolti in appositi recipienti, muniti di coperchio, di loro proprietà, che vengono ritirati dal personale allo scopo incaricato.

Art. 35
Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero accesso a cominciare dall'apertura dei cancelli fino al termine dell'attività mercantile.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del mercato con appositi ordini di servizio.

Nell'interno del mercato, i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

Art. 36
Operazioni di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione e devono essere effettuate personalmente da coloro che sono autorizzati ad operare nei punti vendita o dai loro dipendenti e coadiuvanti.

Le vendite si effettuano a peso netto, a colli o confezioni intere, il cui prezzo può essere formato anche in base al numero dei singoli pezzi ivi contenuti.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il punto vendita.

Se dal controllo la merce non risultasse conforme alle qualità contrattate, il compratore potrà rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 37
Commercializzazione dei prodotti

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Il Direttore di mercato vieta la vendita di partite o colli di merce non classificata secondo quanto previsto dai commi precedenti. Lo stesso Direttore la consentirà qualora la merce venga adeguatamente riclassificata.

Per quanto riguarda la commercializzazione degli altri prodotti indicati nell'art. 1, si intendono qui richiamate le norme delle singole legislazioni speciali.

Della esatta osservanza delle norme riguardanti la classificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 38
Sanzioni disciplinari e amministrative

Indipendentemente dalla eventuale azione civile o penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o regolamenti locali, le infrazioni alle norme della legge 125/1959, della Legge Regionale n. 12/1975 e del presente regolamento danno luogo a carico degli operatori del mercato a sanzioni amministrative così graduate, secondo la gravità della infrazione o la recidività:

- 1) diffida verbale o scritta;
- 2) sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto vendita, quando ricorrano le violazioni all'art. 25; nonché dopo la terza infrazione, quando ricorrano le violazioni all'art. 10 terzo comma, lettera b), all'art. 33, lettere b) e g), e all'art. 37 del presente regolamento;
- 3) sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P.;
- 4) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a giorni tre, fino ad un massimo di tre mesi, con chiusura del punto vendita, quando l'operatore ponga in commercio prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 1, nonché quando sia già incorso nella sospensione di cui al punto 2);
- 5) revoca della concessione del punto vendita quando ricorrano i casi di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma sono inflitte dal Direttore del mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

Le sanzioni di cui al punto 3) sono erogate dal dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Bergamo, congiuntamente alle sanzioni sopra indicate.

Le sanzioni di cui ai punti 4) e 5) del presente articolo sono inflitte dalla Commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del Direttore, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

La sanzione di cui al punto 4) del presente articolo può essere inflitta, quando non possa essere tempestivamente disposta dalla Commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal Direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo ma perde efficacia se non è ratificato entro tre giorni dalla sua adozione, dalla Commissione di mercato che deve all'uopo essere convocata con urgenza dal Direttore di mercato.

I dipendenti e i coadiuvanti degli operatori di cui al 1° comma sono passibili delle sanzioni sopra indicate in quanto applicabili.

Il dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Bergamo, con provvedimento definitivo, può disporre la sospensione dell'attività commerciale fino a tre mesi, nei confronti di chi esercita fuori dal mercato il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1, senza il rispetto delle norme del presente regolamento che non attengono al funzionamento interno di esso.

Il grossista sospeso che continui la propria attività durante il periodo di sospensione incorre nella revoca della iscrizione all'albo tenuto dalla Camera di Commercio di cui all'art. 3 della Legge n. 125/1959. Tale revoca viene altresì disposta nei confronti del grossista sospeso più di tre volte.